**SUDAN**

ACCORDI BILATERALI

Tra l'Italia e il Sudan non esistono attualmente accordi in materia di promozione e protezione degli investimenti, nè una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione, mentre risulta in vigore un accordo bilaterale specifico, firmato il 19 ottobre 1968, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e aerea .

ACQUISTO DI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE E/O COMMERCIALE. ACQUISTO DI TERRENI

L'articolo 7(a) della costituzione provvisoria sudanese del 2005, confermata dalla dichiarazione costituzionale del 17 agosto 2019, riserva ai soli cittadini sudanesi il diritto di possedere, acquistare ed alienare immobili e terreni.

Privati cittadini stranieri non sono quindi attualmente autorizzati ad acquistare in Sudan immobili o terreni, nè per uso residenziale nè per uso commerciale. La legge sudanese sugli investimenti del 2013 riconosce peraltro tale possibilità per acquisti con finalità di investimento ad opera di stranieri o di società sudanesi possedute in tutto o in parte da investitori stranieri.

Con riferimento ai terreni, la legge richiede in particolare:

a) la verifica del principio di reciprocità con lo Stato dell'acquirente;

b) l'approvazione governativa della richiesta di investimento;

c) il diritto dello Stato sudanese di espropriare il terreno acquistato dall'investitore dietro corresponsione di un ragionevole indennizzo;

d) il divieto per un investitore straniero di acquistare più di un terreno, se non su previa approvazione del Consiglio Esecutivo (equivalente al Consiglio dei Ministri);

e) l'obbligo per l'investitore di avviare la costruzione relativa al progetto di investimento entro 1 anno dalla data di registrazione;

f) il divieto di alienazione del terreno acquistato dall'investitore straniero nei primi cinque anni dalla registrazione dell'acquisto.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ, ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ SUDANESI E ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI

Le attuali procedure e la regolamentazione dell'atto societario del 2015 consentono agli stranieri di costituire società acquisire partecipazioni in società sudanesi e assumere incarichi sociali. Le società di proprietà straniera non sono tuttavia autorizzate ad operare nel campo delle importazioni e delle esportazioni, salvo specifico permesso governativo.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ O DONAZIONI

La normativa vigente consente agli stranieri di accettare eredità in Sudan in conformità con la regolamentazione dello status personale dei non musulmani. L'accettazione di donazioni è a sua volta permessa agli stranieri solo ove si tratti di società senza scopo di lucro o di organizzazioni non governative.